

**Ordinanza del Sindaco**  
**N. 5 DEL 19-05-2021**

**PERSONALE DIPENDENTE**

**Oggetto: Ordinanza sindacale "esito di analisi sfavorevole per ricerca di biotossine algali liposolubili (acido okadaico e derivati totali e pectenotossine totali) in molluschi bivalvi vivi della specie vongole (*Tapes decussatus*) prodotti nelle acque della zona classificata per la produzione denominata "Stagno di Corru s'Ittiri"; SOSPENSIONE ATTIVITA'.**

Vista la comunicazione inoltrata dal responsabile della B.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche- Zona Centro - della ATS Sardegna — ASSL di Oristano con nota prot. N. 6921 n. 19.05.2021 avente ad oggetto "esito di analisi sfavorevole per ricerca di biotossine algali liposolubili (acido okadaico e derivati totali e pectenotossine totali) in molluschi bivalvi vivi della specie vongole (*Tapes decussatus*) prodotti nelle acque della zona classificata per la produzione denominata "Stagno di Corru s'Ittiri"; proposta adozione ordinanza sindacale".

Visti i rapporti di prova n. 54410/2021 e 54411/2021 del 18/05/2021 emessi dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, ad esito sfavorevole per la presenza di biotossine algali liposolubili come sotto indicato:

- rapporto di prova n. 54410, acido okadaico e derivati totali e pectenotossine totali nella quantità rispettivamente di 393 pg equivalenti /kg p.e. e di 100 pg equivalenti /kg p.e. in Molluschi Bivalvi Vivi della specie vongole (*Tapes decussatus*);
- rapporto di prova n. 54411, acido okadaico e derivati totali e pectenotossine totali nella quantità rispettivamente di 403 pg equivalenti /kg p.e. e di 51 pg equivalenti /kg p.e. in Molluschi Bivalvi Vivi della specie vongole (*Tapes decussatus*); prelevati presso la zona di produzione di molluschi denominata "Stagno di Corru s'Ittiri"; gestita dalla ditta Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddi con sede legale via Napoli N. 3 Comune Terralba CAP 09098 (Prov. OR);

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere ai fini della tutela della salute pubblica; N.B. inserire il testo della normativa che regola l'attività dei comuni. • Visto il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali 267/2000; • Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; • Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria; • Visto il Regolamento CE 178/02; del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; • Visto il Regolamento UE 852/04; del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; • Visto il Regolamento CE 853/04; del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; in particolare l'allegato III, sezione VII; • Visto il Regolamento UE 2017/625; del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE,

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

• Visto il Regolamento UE 2019/627; della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del

Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; in particolare il titolo V; • Visto il Regolamento delegato UE 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193. Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

• Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/7/625 ai sensi dell'articolo 12. lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019 n. 117; • Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; • Vista l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del Regolamento CE 853/04 nel settore dei molluschi bivalvi, Rep. atti n. 79 CSR del 8 luglio 2010; • Vista la Determinazione n. 21325/Det/920 del 13/10/2010 "Recepimento linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del Regolamento CE 853/04 nel settore dei molluschi bivalvi" del Direttore del Servizio Prevenzione della Regione Autonoma della Sardegna; • Vista la determinazione del direttore del servizio di Igiene pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della RAS n. 296 del 08.04.2016 "Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Revisione 2016"; • Vista la determinazione del direttore del servizio Pesca e Agricoltura della RAS n. 9893/Det/232 del 15/05/20179893/Det/232 del 15/05/2017 Per tutto quanto sopra premesso,

#### **ORDINA**

con carattere cautelativo e urgente la chiusura della zona di produzione e il divieto di immissione sul mercato di Molluschi Bivalvi Vivi prodotti nella zona interessata così come delimitata dalla determinazione del direttore del servizio Pesca e Agricoltura della RAS n. 9893/Det/232 del 15/05/2017.

La presente ordinanza dovrà essere notificata nelle mani del legale rappresentante della ditta Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì con sede legale via Napoli N. 3 Comune Terralba CAP 09098 (Prov. OR);

inviata in copia a:

• ATS Sardegna - ASSL di Oristano - S.C. di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Zona Centro, via Carducci n. 35 09170 Oristano pec siapz.centropec.atssardegna.it;

• Comando di Polizia Locale di Arborea (OR)

• Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Servizio Prevenzione, via Roma 231 Cagliari, (pec [san.dgsan@pec.regionesardegna.it](mailto:san.dgsan@pec.regionesardegna.it))

• Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio pesca, acquacoltura e stagni, viale Trieste n. 163 09123 Cagliari

• Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Oristano

• Stazione dei Carabinieri di Arborea,

• Commissariato della Polizia di Stato di Oristano,

• Tenenza della Guardia di Finanza di Oristano,

- Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Marrubiu,
- Nucleo Antisofisticazioni dei C.C. di Sassari.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*CORONA ANTONIO*

**Il Sindaco**

*Pintus Manuela*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.